



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 del 26/04/2021

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE TARIFFE E COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2021.

**PREMESSO** che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”*;

**CHE** l'art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)”*;

**RICHIAMATO** il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale con un'elencazione da considerarsi non esaustiva né tassativa, ma comprendente unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni;

**VISTA** la recente giurisprudenza contabile in materia:

- il recente parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 dove è stato enunciato il principio che *“il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio”*.
- *Il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”*;

**PRESO ATTO**, quindi, che la Sezione ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983;

**DATO ATTO** che, per l'anzidetta ragione, il servizio di scuolabus deve essere erogato a fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua natura di servizio, comporta che siano definite le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Tuel;

**ACCERTATO** che le tariffe applicate nell'ultimo anno scolastico hanno assicurato la prevista copertura finanziaria posta a carico degli utenti;

**RITENUTO** opportuno pertanto, confermare per l'anno 2021 le tariffe vigenti al fine di assicurare anche per il corrente esercizio finanziario il previsto equilibrio di bilancio;

**DATO ATTO :**

- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevedendo, al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- che, infine, con il D.L. "Sostegni" del 19/03/2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto ed il regolamento comunale di contabilità;

*Con voti favorevoli unanimi*

### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE per l'anno 2021**, le tariffe ed i contributi di compartecipazione dei servizio di trasporto scolastico, come segue:

#### **TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022**

- ✓ **€ 18,00 mensili**, tariffa intera non frazionabile in giorni, da versare al ritiro del tesserino di iscrizione e le successive rate entro il 10 dei mesi successivi;
- ✓ **€ 16,00 mensili**, tariffa agevolata non frazionabile in giorni per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare con due figli fruitori del servizio, da versare come innanzi descritto;
- ✓ **€ 15,00 mensili**, tariffa agevolata non frazionabile in giorni per ogni iscritto appartenente a nucleo familiare con tre o più figli fruitori del servizio, da versare come innanzi descritto;
- ✓ **€ 2,00 per chilometro percorso**, per servizi di trasporto effettuati al di fuori del territorio comunale, richiesti e programmati dalle dirigenze per attività extra scolastiche, per le quali non è richiesta la contribuzione delle famiglie.

- ✓ esonero dal pagamento per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Venafro la cui situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del DPCM n. 159 del 5/12/2013, e, per quanto applicabile, dal vigente regolamento comunale, evidenzia un valore dell'ISEE 2021 ordinario o corrente, non superiore a 4.000,00 euro.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

### **D I C H I A R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL PROPONENTE**  
**dott. Giuseppe Santoro**

---

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Note:

Data 26/04/2021

**Il Responsabile del Settore**  
**dott. Giuseppe Santoro**

---

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Note:

Data 26/04/2021

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
**dott. Giuseppe Santoro**